



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 33

*I conferimenti nella nuova società
a responsabilità limitata*

luglio 2003

**I CONFERIMENTI NELLA NUOVA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

I CONFERIMENTI NELLA NUOVA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il valore dei conferimenti – 3. Il versamento dei conferimenti – 4. Conferimenti di beni in natura e di crediti – 4.1. Stima dei conferimenti – 4.2. Contenuto della relazione di stima – 4.3. Controllo degli amministratori – 4.4. Acquisti potenzialmente pericolosi – 5. Conferimento degli elementi suscettibili di valutazione economica – 5.1. Conferimento di opere e servizi – 5.2. Fideiussione bancaria e polizza assicurativa – 5.3. Stima dei conferimenti di prestazioni d’opera o di servizi – 5.4. Disposizioni applicabili al socio d’opera – 6. Altri conferimenti – 7. La mancata esecuzione dei conferimenti – 7.1. Modalità di vendita della quota – 7.2. Ambito applicativo dell’art. 2466, *ex d.lgs. n. 6/2003*

1. PREMESSA

L’esame della disciplina dei conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata deve necessariamente iniziare dalle indicazioni della legge delega di riforma del diritto societario.

L’art. 3, co. 2, della l. n. 366/2001 aveva, infatti, fissato una serie di principi e criteri direttivi destinati a tracciare i caratteri ed i limiti dell’intervento riformatore in materia. In particolare, si richiedeva:

- una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale e che sia consentita ai soci la possibilità di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (lett. *c*));
- la semplificazione delle procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi (lett. *d*));
- l’introduzione di disposizioni inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale idonee a tutelare i creditori sociali (lett. *i*)).

I richiamati criteri direttivi – come si avrà modo di appurare nel prosieguo del presente documento – hanno consentito al legislatore delegato la predisposizione di una disciplina sufficientemente autonoma rispetto a quella dettata per la società per azioni e, comunque, più completa rispetto a quella attuale.

2. IL VALORE DEI CONFERIMENTI

La disciplina relativa ai conferimenti della nuova società a responsabilità limitata è contenuta negli artt. 2464-2466, *ex d.lgs. n. 6/2003*.

I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata

La disposizione di apertura afferma che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2464, co. 1).

La norma enuncia un principio di carattere generale che acquista maggiore chiarezza se letto alla luce della previsione di cui all'art. 2468, co. 2, che rende possibile, se previsto nell'atto costitutivo, la determinazione delle partecipazioni in misura "non" proporzionale ai conferimenti (diviene, ad esempio, possibile la costituzione di una società tra un socio introdotto nel mercato ed in possesso del *know how* e soci di capitale in cui questi ultimi conferiscono il 90% del capitale sociale ed al primo viene riconosciuta una partecipazione al capitale ed ai risultati pari al 50%). Il citato principio, quindi, oltre a ribadire l'esigenza di effettiva consistenza del capitale dichiarato, consente ad un socio di conseguire una partecipazione più ampia del valore del conferimento effettuato, purché "*complessivamente*" il valore dei conferimenti non sia inferiore al capitale sociale; il versamento effettuato da un socio in misura inferiore al valore attribuito alla propria partecipazione deve essere compensato dal plusvalore di un altro conferimento.

Si ricorda, inoltre, che la norma trova presidio penale nel nuovo art. 2632 c.c. (introdotto dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e sostituito dall'art. 111 *quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, inserito dall'art. 9 del d.lgs. n. 6/2003) ai sensi del quale: "*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale... sono puniti con la reclusione fino a un anno*".

3. IL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI

Analogamente a quanto disposto dall'attuale art. 2342 c.c., richiamato dall'art. 2476, co. 1, se nell'atto costitutivo non è diversamente disposto, il conferimento deve farsi in denaro (art. 2464, co. 3).

Viene ridotta l'entità dei conferimenti da versare al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. L'attuale versamento dei 3/10, *ex art.* 2329, co. 1, n. 2, c.c., è sostituito dal 25% dei conferimenti in denaro e dall'intero sopraprezzo (art. 2464, co. 4).

Resta fermo l'obbligo del versamento integrale dei conferimenti nel caso di costituzione della società a responsabilità limitata per atto unilaterale (art. 2464, co. 4).

A giudizio di una parte della dottrina, la lettera normativa sarebbe tale da escludere la necessità che il versamento del 25% dei decimi sia precedente alla stipulazione dell'atto costitutivo. Mentre la nuova norma dispone che "*alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro*", l'attuale disposizione sancisce che per procedere alla costituzione della società "*è necessario che siano versati... almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro*".

In senso contrario si è espressa la prevalente dottrina; si è, infatti, affermato che in sede di costituzione della società, non possono verificarsi inadempimenti dei soci relativamente ai conferimenti; in assenza del

I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata

contestuale versamento in banca del 25% ovvero dell'intero valore sottoscritto, il notaio non potrebbe redigere l'atto costitutivo.

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; le caratteristiche della polizza e della fideiussione in esame saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come precisato dalla relazione ministeriale, il legislatore ha, infatti, ritenuto di avvalersi della possibilità riconosciuta – ma scarsamente utilizzata – dal modello normativo rappresentato dall'art. 6 della legge 18 ottobre 2001, n. 383).

In questo caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro (art. 2646, co. 4).

In attesa che il ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisca le caratteristiche delle polizze e delle fideiussioni sostitutive dei versamenti, è possibile soffermarsi su taluni aspetti che dovranno essere oggetto di disciplina.

Sarà necessario, in particolare, precisare, senza irrigidire troppo il funzionamento della polizza e della fideiussione:

- il periodo di tempo entro il quale la garanzia assolve la propria funzione, considerando che un periodo breve potrebbe risultare rischioso per i creditori in assenza di rinnovo della copertura negli anni successivi, mentre un periodo lungo potrebbe risultare eccessivamente oneroso per il sottoscrittore;
- la pubblicità che deve essere data al versamento del premio, presumibilmente presso il Registro delle Imprese;
- le modalità di copertura delle eventuali perdite di cui la società si renda artefice (in questi casi appare presumibile un intervento diretto del garante alla copertura delle perdite al quale sarà concesso un diritto di rivalsa sui soci).

4. CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA E DI CREDITI

In ordine ai conferimenti di beni in natura e di crediti, l'art. 2464, co. 5, prima parte, ex d.lgs. n. 6/2003, rinvia alle norme dettate, in materia di società semplice, per la disciplina dei rischi e delle garanzie (artt. 2254 e 2255).

Ne consegue che, per le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (art. 2254, co. 1).

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art. 2254, co. 2).

Il socio che ha conferito un credito, inoltre, risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 c.c., nel caso di assunzione convenzionale della garanzia (art. 2255).

Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2464, co. 5, seconda parte).

4.1. Stima dei conferimenti

Il soggetto che conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione di stima giurata di un esperto che deve necessariamente essere:

- un revisore contabile (persona fisica) iscritto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 88/1992, nel registro dei revisori contabili;
- una società di revisione iscritta, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 88/1992, nel registro dei revisori contabili;
- una società di revisione iscritta nell'Albo CONSOB, ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 (art. 2465, co. 1).

Non è più necessario che la relazione sia redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale (nomina richiesta dall'attuale art. 2343 c.c., cui rinvia l'art. 2476). Come chiarito dalla relazione illustrativa, infatti, è da reputarsi *“sufficiente garanzia, adeguata alle nuove caratteristiche del tipo societario, che il perito medesimo sia prescelto tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili”*.

4.2. Contenuto della relazione giurata

La relazione, da allegare all'atto costitutivo ovvero al verbale assembleare di aumento del capitale sociale, deve contenere:

- la descrizione dei beni o crediti conferiti;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il valore è almeno pari a quello attribuito al conferimento al fine della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo (art. 2465, co. 1, seconda parte).

Non è chiaro, peraltro, a chi spetti la scelta del perito. Una parte della dottrina ritiene che, sia in sede di atto costitutivo che in sede di aumento del capitale, tale scelta spetti al conferente, perché suo è il patrimonio conferito. A giudizio di altro Autore, invece, l'esperto e la società di revisione potranno essere nominati dalla stessa società.

L'ultimo comma dell'art. 2465 rinvia agli artt. 2343, co. 2, e 2343-bis, co. 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 2343, co. 2, l'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che così recita: *“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammendo fino a lire venti milioni [10.329 euro]. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”*.

Il rinvio all'art. 2343-bis, co. 4, consente la disapplicazione della normativa in materia di stima dei conferimenti quando l'acquisto avviene:

- a condizioni normali nell'ambito di operazioni correnti della società;

I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata

- nei mercati regolamentati;
- sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle previsioni di cui sopra, è riconosciuta la responsabilità solidale di amministratori ed alienante per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi (art. 2343-*bis*, co. 5).

4.3. Controllo degli amministratori

Come si è avuto modo di evidenziare, l'art. 2465, co. 2, pone un esplicito rinvio al solo comma 2 dell'art. 2343.

Nessun riferimento è posto ai successivi co. 3 e 4 i quali, peraltro, fissano norme di particolare importanza. Si impone, infatti, agli amministratori di spa di verificare, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, le valutazioni contenute nella relazione connessa ai conferimenti in natura ed ai crediti e di procedere, in presenza di fondati motivi, alla revisione della stima (art. 2343, co. 3, prima parte); fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società (art. 2343, co. 3, seconda parte).

Se il valore dei beni o dei crediti conferiti dovesse risultare inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il socio conferente, tuttavia, può versare la differenza in denaro o recedere dalla società (art. 2343, co. 4).

Ci si è, di conseguenza, interrogati sul valore da riconoscere a questa omissione: deve equivalere ad un divieto di applicazione della norma non richiamata ovvero deve considerarsi alla stregua di una comune lacuna legislativa colmabile attraverso un'interpretazione analogica?

Entrambe le soluzioni sono state sostenute in dottrina.

Secondo autorevole Autore, optandosi per la prima soluzione (divieto di applicazione della norma non richiamata), la disciplina in materia di s.r.l. presenterebbe una grave irrazionalità. La procedura omessa ha l'obiettivo di rendere i valori stimati dall'esperto oggetto della bilaterale accettazione del conferente e della società; esigenza che deve essere tenuta ferma anche nella società a responsabilità limitata che, in considerazione della sua fonte contrattuale, non può che ispirarsi ai medesimi principi della società per azioni; si ritiene, pertanto, che tale omissione debba dar luogo soltanto ad una lacuna legislativa, con la conseguente possibilità di applicazione analogica alla s.r.l. dell'art. 2343, co. 3 e 4.

Secondo la prevalente dottrina, di contro, l'assenza di uno specifico richiamo normativo è tale da eliminare, nelle s.r.l., l'obbligo degli amministratori di controllare la stima del perito; questa procedura, evidentemente, è stata considerata, da un lato, un eccessivo appesantimento e, dall'altro, non in grado di fornire adeguate garanzie di integrità del capitale sociale, trattandosi, comunque, di un controllo posto in essere da organi di diretta emanazione dei soci (tra i quali il o i conferenti).

Di conseguenza, le quote corrispondenti ai conferimenti potranno essere alienate anche il giorno successivo all'avvenuta stima.

4.4. Acquisti potenzialmente pericolosi

Il legislatore della riforma dota la s.r.l. anche di una specifica disciplina in materia di acquisti, da parte della società, di beni di soci o amministratori; acquisti “potenzialmente pericolosi” a causa dei rischi di elusione dell’effettività del capitale sociale.

L’art. 2465, co. 2, dispone che per l’acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, è necessaria:

- la presentazione di una relazione giurata di un esperto secondo quanto disposto dal precedente comma;
- l’autorizzazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con decisione dei soci *ex art. 2479* (quindi anche in forma non assembleare ai sensi dell’art. 2479, co. 3).

In ragione dell’espresso rinvio compiuto dall’art. 2465, co. 3, anche nel caso di acquisti potenzialmente pericolosi si applicano il secondo comma dell’art. 2343 ed il quarto e quinto comma dell’art. 2343-*bis*.

Nessun richiamo è, invece, posto all’art. 2343-*bis*, co. 3, ai sensi del quale la relazione giurata dell’esperto “*deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. Entro trenta giorni dall’autorizzazione, inoltre, il verbale dell’assemblea, corredata dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale, deve essere depositata a cura degli amministratori presso l’ufficio del Registro delle Imprese*”.

Non viene, dunque, previsto – a differenza della disciplina dettata per le s.p.a. – il deposito della perizia presso la sede sociale né il deposito nel registro delle imprese della decisione dei soci; ciononostante si ritiene opportuno ed utile procedere alla conservazione della perizia agli atti sociali.

5. CONFERIMENTO DEGLI ELEMENTI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Ai sensi del nuovo art. 2464, co. 2, “*possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica*”.

La previsione normativa intende fugare qualsiasi dubbio “*riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente utili per lo svolgimento dell’attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori*” (in tal senso la relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003).

Diviene, dunque, possibile conferire, ad esempio, diritti (reali o personali) di godimento, diritti su marchi o su altri segni distintivi, diritti di brevetto, diritti patrimoniali d’autore, il c.d. *know-how* e un diritto di garanzia; sarà, inoltre, possibile procedere al conferimento di un’azienda che comprenda tali elementi.

Si ricorda, peraltro, che la prevalente dottrina ritiene attualmente possibile il conferimento di diritti (reali o personali) di godimento; si afferma, infatti, che attraverso il consenso del conferente la società acquisisce l’effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità, senza necessità di ulteriore cooperazione da parte del socio.

5.1. Conferimento di opere e servizi

La previsione normativa che rende possibile il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica (art. 2464, co. 2) viene completata dal successivo comma sesto in cui si stabilisce che possono costituire oggetto di conferimento anche le prestazioni d'opera o di servizi, a condizione che gli obblighi assunti siano assistiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, a tutela della società in caso di inadempimento.

Se previsto dall'atto costitutivo, la polizza e la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società (art. 2464, co. 6, seconda parte).

La novità in esame produrrà dei radicali mutamenti di prospettiva; si pensi, ad esempio, al caso – sollevato in dottrina – del socio unico di s.r.l. che conferisca in società unicamente la propria prestazione professionale di artigiano, svolgendo con il beneficio della responsabilità limitata la stessa attività che prima svolgeva in forma individuale.

La nuova norma supera le preclusioni contenute nella disciplina attualmente in vigore; il vigente art. 2476, co. 1, rinviando all'art. 2342, non consente il conferimento di prestazioni d'opera o di servizi.

Il divieto era scaturito dall'attuazione della seconda direttiva in materia societaria del 13 dicembre 1976 (77/91/CEE). La norma comunitaria, peraltro, era stata applicata dal legislatore italiano con particolare rigore; essa, infatti, escludeva la conferibilità a capitale di prestazioni d'opera o di servizi esclusivamente con riguardo alla società per azioni. Il d.lgs. n. 6/2003 uniforma la disciplina ai vincoli comunitari: il divieto di conferire opere o servizi resta fermo per le società per azioni, ma viene superato per le società a responsabilità limitata.

La relazione illustrativa del decreto legislativo chiarisce che la soluzione adottata *“corrisponde pienamente ad una prospettiva volta ad accentuare la caratterizzazione personalistica del tipo societario in discorso, nella quale pertanto il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo di beni apportati”*.

Il Legislatore della riforma, dunque, ha fatto il possibile per fotografare, da un lato, la realtà delle piccole s.r.l., dove il lavoro quotidiano dei soci risulta l'elemento centrale e prevalente rispetto al capitale conferito e, dall'altro, per tutelare i terzi con la salvaguardia del capitale sociale.

La possibilità di conferire prestazioni d'opera o di servizi determinerà il sorgere di una molteplicità di profili problematici che non appare possibile anticipare compiutamente; si pensi, ad esempio, al caso di un artigiano che conferisce la propria prestazione nel capitale sociale e che, successivamente, subisce una parziale menomazione nell'uso degli arti superiori; sul punto, si è osservato che si dovrà, probabilmente, procedere tramite perizia alla definizione della funzionalità residua dell'arto e dell'entità della prestazione che l'assicurazione o la banca saranno tenute a erogare alla società per garantire l'effettiva copertura del capitale sociale.

Da ultimo, si osserva che la possibilità di conferire prestazioni d'opera o servizi non preclude l'inserimento nell'atto costitutivo di un'apposita clausola che imponga in capo ad uno o più soci l'esecuzione di prestazioni accessorie.

Diversamente da quanto accade in materia di società per azioni (nuovo art. 2345), questa ipotesi non è oggetto di una specifica disciplina, ma sembra collocabile nell'ampia autonomia statutaria riconosciuta dal legislatore alla s.r.l.

5.2. Fideiussione bancaria e polizza assicurativa

Come evidenziato, l'art. 2464, co. 6, ex d.lgs. n. 6/2003, in presenza di un conferimento d'opera o di servizio, impone di garantire i creditori sociali con una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria che abbia un valore corrispondente al conferimento da garantire.

La fideiussione e la polizza non si sostituiscono al conferimento, ma ne garantiscono l'adempimento ovvero la puntuale esecuzione; di conseguenza, dovrà essere imputata a capitale la prestazione d'opera o di servizi e non la fideiussione o la polizza.

Lo scopo delle suddette garanzie è quello di tenere la società (ed il capitale sociale) indenne da un eventuale inadempimento, in ragione del carattere personale e notevolmente aleatorio del conferimento. Qualora il socio dovesse risultare inadempiente, la società riceverebbe, a copertura della quota di capitale sottoscritta dal socio stesso, un *tantundem* in denaro commisurato al valore convenzionalmente attribuito alla prestazione d'opera o di servizi; qualche problema potrebbe porsi in relazione all'attribuzione di una partecipazione di valore assoluto o proporzionale inferiore ai conferimenti.

Grazie alla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria (o di un deposito cauzionale in denaro), il creditore sociale trova nel patrimonio sociale un elemento materialmente aggredibile e corrispondente al valore della prestazione del socio.

In caso di utilizzazione del valore della polizza o della fideiussione per soddisfare i creditori sociali, si produrrà l'effetto di rivalsa del garante verso il socio ovvero la perdita della cauzione, in tutto o in parte, a carico del patrimonio del socio.

Come osservato in dottrina, il socio, da un lato, rimarrà obbligato alle prestazioni d'opera o di servizi conferite in società e, dall'altro, sarà chiamato a soddisfare i creditori sociali con il proprio patrimonio per un'obbligazione che la società non è stata in grado di adempiere; nasce, di conseguenza, il diritto del socio ad ottenere il rimborso dalla società.

La disposizione normativa non si sofferma sulle caratteristiche della fideiussione bancaria o della polizza di assicurazione, salvo la necessità di coprire gli obblighi assunti per l'intero valore ad essi assegnato. Solo il comma quarto dell'art. 2464, inoltre, nella parte in cui si riferisce alla possibile sostituzione del versamento con una fideiussione o una polizza di importo almeno corrispondente, rinvia la fissazione delle caratteristiche ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si è dell'avviso, peraltro, che le caratteristiche contenute nel futuro decreto saranno da riferire anche alle garanzie prestate in rapporto a prestazioni d'opera o di servizi.

5.3. Stima dei conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi

La nuova disciplina nulla dispone in ordine alla necessità, per le prestazioni d'opera o di servizio, di una relazione giurata, ai sensi dell'art. 2465, che contenga:

- la descrizione della prestazione che il socio si obbliga a conferire;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il valore è almeno pari a quello attribuito al conferimento al fine del concorso alla formazione del capitale sociale.

La dottrina assolutamente prevalente ritiene, ad ogni modo, che anche per questi conferimenti sia necessario seguire la disciplina di cui all'art. 2465 in materia di relazione giurata di stima. I conferimenti d'opera o di servizio rientrano tra i normali conferimenti in natura; per essi, inoltre, si presenta l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela del capitale sociale.

5.4. Disposizioni applicabili al socio d'opera

Il nuovo art. 2500-*quater*, co. 2, in materia di trasformazione di società di persone in società di capitali, dispone che il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione. La regola, sebbene riferita alla trasformazione di società di persone in società di capitali, risulta probabilmente applicabile al caso di futura trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni.

Analogamente si potrebbe ragionare con riguardo all'art. 2286, co. 2, che, in materia di società semplice, riconosce la possibilità di esclusione del socio che ha conferito la propria opera per la sopravvenuta impossibilità allo svolgimento della stessa.

6. ALTRI CONFERIMENTI

Una volta delineati i tratti essenziali della nuova disciplina in materia di conferimenti nella società a responsabilità limitata, occorre soffermarsi su talune situazioni che presentano notevoli profili di problematicità.

Un primo dubbio riguarda la possibilità, alla luce della nuova disciplina, di effettuare i conferimenti con effetti obbligatori, vale a dire di cose future, generiche o altrui.

La soluzione affermativa è stata sostenuta in dottrina facendo leva:

- su una nozione elastica di prestazione d'opera o di servizi, dal momento che la titolarità del bene non sarebbe comunque disponibile al momento della sottoscrizione;

I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata

- sulla possibilità di considerare conferibile, come credito, il diritto ad ottenere il conseguimento della cosa (trattandosi appunto di vendita obbligatoria).

Non è chiaro se la nuova disciplina renda conferibile l'obbligo ad un comportamento negativo, come, ad esempio, l'omissione dallo svolgimento di un'attività concorrente; tali apporti potrebbero, forse, essere considerati alla stregua di conferimenti d'opera o di servizi (dovere di astensione o di omissione), con conseguente obbligo di prestazione della garanzia.

Maggiormente problematica sembra la possibilità di conferire l'assunzione di responsabilità illimitata. Contro questa ipotesi si pone un carattere essenziale della s.r.l.: la limitazione della responsabilità.

Una certa apertura, peraltro, si registra da parte di quella dottrina che pone l'accento sull'efficacia da riconoscere ad una simile obbligazione. Il ricordato carattere essenziale della s.r.l., infatti, potrebbe opporsi esclusivamente ad una efficacia reale dell'obbligazione; essa, invece, potrebbe riconoscersi qualora le si attribuisse una efficacia esclusivamente *inter partes*.

Un'ultima considerazione scaturisce dal fatto che la disciplina normativa impone l'effettuazione del conferimento in denaro in assenza di una diversa indicazione nell'atto costitutivo.

Sia che si intenda conferire prestazioni d'opera o servizi, sia che si intenda conferire qualsiasi altra utilità sarà necessaria una apposita previsione dell'atto costitutivo che operi in deroga alla regola legale.

La clausola, inoltre, dovrà preoccuparsi di rendere praticabili queste differenti modalità anche in rapporto a successivi aumenti di capitale.

7. LA MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI

L'art. 2466, co. 1, dispone che, qualora il socio di una s.r.l. non abbia eseguito i conferimenti nel termine prescritto, gli amministratori lo diffidino ad adempiere entro il termine di trenta giorni.

Gli amministratori sono, quindi, obbligati a diffidare il socio moroso ad eseguire il versamento entro trenta giorni. Il codice, di contro, non stabilisce il termine entro cui la diffida dovrà essere eseguita.

Nell'ipotesi in cui permanga la morosità del socio, agli amministratori è data la possibilità di seguire procedimenti diversi:

- se lo riterranno utile, essi potranno agire contro il socio per l'esecuzione dei conferimenti dovuti (art. 2466, co. 2);
- se reputeranno inutile procedere in via esecutiva, potranno vendere agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, la quota del socio inadempiente (art. 2466, co. 2);
- in mancanza di offerte per l'acquisto, e nella sola ipotesi in cui tale possibilità sia espressamente contemplata dall'atto costitutivo, potranno procedere alla vendita all'incanto della quota del socio moroso (art. 2466, co. 2);
- se la vendita non avrà luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escluderanno il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale dovrà essere ridotto in misura corrispondente (art. 2466, co. 3).

Ai sensi dell'art. 2466, co. 4, il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

7.1. Modalità di vendita della quota

Come si evince dal dettato dell'art. 2466, il legislatore della riforma ha previsto una disciplina volta a privilegiare l'acquisto della quota da parte degli altri soci.

Il capoverso dell'art. 2466, inoltre, precisa che *“la vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo [socio moroso] per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato”*.

La scelta, operata nella lettera dell'art. 2466, co. 2, di subordinare la vendita all'incanto ad un'espressa previsione dell'atto costitutivo sembra ispirata ad un'esigenza di tutela dei soci. Non sarebbe, infatti, opportuno permettere l'ingresso di terzi-estranei nella compagine sociale senza che tale eventualità sia stata espressamente contemplata dai soci originari nell'atto costitutivo.

Va segnalata, inoltre, la differenza riscontrabile tra l'art. 2466, co. 3, e l'art. 2373 *bis*.

La prima delle disposizioni richiamate stabilisce che se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse; il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Qualora, poi, la riduzione del capitale sociale dovesse incidere sul minimo legale, l'assemblea dovrà deliberare i provvedimenti conseguenti, e cioè: l'aumento del capitale, almeno fino al livello minimo fissato dalla legge, o la liquidazione della società.

La lettera dell'art. 2473 *bis* è, invece, la seguente: *“L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo [recesso del socio], esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”*.

Dal raffronto tra le due disposizioni si evince come nella sola ipotesi di esclusione codificata dall'art. 2466 co. 3 c.c. sia prevista la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale nella misura corrispondente alla quota sottoscritta dal socio moroso escluso.

Sembra derivarne che, in caso di esclusione del socio *ex art. 2473 bis*, in assenza di acquisto da parte degli altri soci (ovvero da parte di un terzo dagli stessi individuato) e, contemporaneamente, in assenza di riserve disponibili per il rimborso della partecipazione, la società dovrà essere posta in liquidazione.

7.2. Ambito applicativo dell'art. 2466, ex d.lgs. n. 6/2003

Indicate le diverse alternative previste dall'art. 2466 a fronte della morosità di un socio, occorre soffermarsi sull'ambito applicativo di tali disposizioni.

A tal fine è opportuno rilevare previamente che:

- l'art. 2464, co. 5, richiede, per i conferimenti aventi ad oggetto beni in natura e crediti, l'integrale liberazione delle quote al momento della sottoscrizione;
- l'art. 2464, co. 6, prevede, per l'ipotesi di conferimenti d'opera o di servizi a favore della società, la stipulazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca l'adempimento degli obblighi assunti dal socio *“per l'intero valore ad essi assegnato”* (qualora l'atto

costitutivo lo preveda, la polizza e la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento – a titolo di mera cauzione – di una corrispondente somma di denaro presso la società);

- l’art. 2464, co. 4, dispone che, nell’ipotesi di costituzione della società con atto unilaterale, i conferimenti in denaro siano interamente versati al momento della sottoscrizione.

Se si considera che, nei casi menzionati, il legislatore richiede l’integrale esecuzione dei conferimenti in sede di costituzione della società (ovvero la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui garantire l’intero valore dei conferimenti d’opera o di servizi), ne consegue che non sarà configurabile alcun inadempimento dei soci in ordine ai conferimenti: il notaio, infatti, non potrebbe redigere l’atto costitutivo qualora riscontrasse la mancanza di tale presupposto.

L’ambito applicativo dell’art. 2466 sembra dunque piuttosto ristretto; esso risulta destinato ad intervenire in ordine ai versamenti “residui” contemplati dall’art. 2464, co. 4, prima parte, nonché in materia di corrispondenti conferimenti dovuti a fronte di un aumento del capitale sociale.

Si rileva, infine, che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2466, le disposizioni previste nei primi tre commi dello stesso articolo (in materia di mancata esecuzione dei conferimenti) *“si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’art. 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di denaro”*.

Tale capoverso è stato introdotto allo scopo di evitare che la sostituzione del conferimento in denaro con la costituzione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa, possa mettere a rischio l’effettuazione del conferimento stesso. A tal fine la lettera dell’art. 2466, co. 5, contemplando *“qualsiasi motivo”* di scadenza o di inefficacia delle suddette garanzie, attribuisce rilevanza anche alle ipotesi in cui la cessazione di tali garanzie non sia imputabile al socio.

A completamento della disamina svolta in merito alla mancata esecuzione dei conferimenti, è opportuno richiamare il dettato dell’art. 2472, ai sensi del quale *“nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa”*.

Il novellato art. 2472 si differenzia dal vigente art. 2481 c.c. in ordine al termine di decorrenza della responsabilità dell’alienante, ricondotto alla data di iscrizione nel libro dei soci anziché a quella del trasferimento della quota. Tale modifica comporta un aggravamento della posizione dell’alienante che, nell’ipotesi di mancata esecuzione del prescritto adempimento pubblicitario, potrebbe essere chiamato a rispondere a tempo indefinito, fermo restando, a carico della società, l’onere della preventiva escussione dell’acquirente moroso.

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it

